Comune di Catanzaro

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Prot. n. 118546 ***Catanzaro, 15.11.2016***

Ai Sigg. Dirigenti

Al Sig. Capo di Gabinetto
Responsabile "content management"
Amministrazione Trasparente

E, p.c.

Al Signor Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: Direttiva trasparenza n.2/2016 - adeguamento obblighi di trasparenza al D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 - Pubblicazione dati incarichi dirigenziali (atto di nomina - curriculum ed emolumenti).

Il 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n.97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 121, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il decreto dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 7 della Legge 12412015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione) e apporta importanti modifiche al D.L-es. n. 3312013, con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.

Entro il 22 dicembre p.v., le amministrazioni pubbliche devono dare applicazione ed adeguarsi alle rilevanti novità contenute nel D.Lgs. n.97/2016.

In particolare, in materia di "**Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi**", rispetto al previgente articolo 14 del D.Lgs n.33l2AB, è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prima riferita ai soli titolari di incarichi politici ed ora estesa anche ai "**titolari di incarichi dirigenziali**", a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-bis, art. 14 del D.Lgs. n. 3312013).

La nuova disposizione introduce l'obbligo per il Dirigente di comunicare all'Amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'articolo 13, comma l, del D.L. 6612014) e l'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (comma 1- ter dell'art. 14).

I dati da pubblicare sono i seguenti[1]:
1. atto di nomina o proclamazione;
2. curriculum;
3. compensi e rimborsi a carico della finanza pubblica connessi all'incarico; importi di viaggio e missioni con fondi pubblici;

---

[1] Si riporta di seguito I'art. 14 del D.Lgs. n. 3312013, novellato dal D.Lgs. n. 9712016 (**Obblighi dì pubblicazione concernenti í titolari di incarichi politici, dí amministrazione, di direzione o di governo e í titolari dí incarichi dirígenziali**):

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2. della legge 5 luglio 1982. n. 441" nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto. limitatamente al soggetto. al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado. ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (CFR dati aperti e riutilizzo).

l-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma l per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti. ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

l-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblic4 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma l. del decretoJegge24aprile20t4, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

l-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza. finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 2l del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

l-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma I si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma l-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. nonché nei casi di cui all'articolo4-bis, comma2, del decreto-legge19giugno2015, n.78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi I e l-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dai conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentit4 la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini. i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

4. dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;
5. dichiarazione dei redditi e dichiarazione patrimoniale.

La disposizione in parola, infine, specifica che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, **il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale**.

Quanto sopra posto, al fine di consentire all'Amministrazione la dovuta pubblicazione, le SS.LL. dovranno provvedere entro e non oltre dieci giorni dalla presente direttiva alla comunicazione dei dati relativi ai punti sub 2) - a) e 5).

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.

Il curriculum, deve essere redatto in formato europeo e riportare i dati essenziali relativi all'incarico ricoperto (sempre attuale), le competenze possedute e le esperienze lavorative maturate; non bisogna indicare l'indirizzo di residenza né recapiti personali bensì riportare sede dell'ufficio e recapiti telefonici e di posta elettronica istituzionali, fruibili dal pubblico per eventuali contatti.

I dati di cui ai punti sub 4 e 5, dovranno essere comunicati all'indirizzo di seguito indicato, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ufficio della scrivente ed allegata in "informato editabile" alla presente direttiva, disponibile anche sulla rete "intranet" dell'Ente, sezione "modulistica dipendenti", opportunamente oscurata nella parte riportante dati sensibili e/o personali sottratti alla diffusione:

=> web@comune.catanzaro.it

Contestuale comunicazione dovrà essere data, per conoscenza, all'Ufficio della scrivente, al seguente indirizzo:

=> controlliinterni@comune.catanzaro.it

Il Responsabile del "*content management*" di Amministrazione Trasparente avrà cura di predisporre la cartella "Titolari di incarichi dirigenziali" nella sezione di "Amministrazione trasparente" sottosezione "Organizzazione", subito di seguito alla cartella già esistente di "Organi di indirizzo politico-amministrativo" nonché di provvedere alla pubblicazione dei dati trasmessi dai dirigenti, indicando cognome, nome ed incarico dirigenziale rivestito.

Resta a cura dei dirigenti anche la comunicazione al web dei dati inerenti gli importi di eventuali viaggi e missioni di servizio di cui al punto sub 3), posti a carico di questa Amministrazione e/o pagati con fondi pubblici.

Si provvederà d'ufficio per la pubblicazione dei dati relativi ai punti sub l) mentre rimane a carico dell'Ufficio Stipendi la pubblicazione dei compensi connessi agli incarichi dirigenziali (Cfr PTTI 2016-18).

Ai fini dell'assegnazione e della verifica degli obiettivi di trasparenza, questa Amministrazione ha già da tempo integrato nel Piano delle performance gli obiettivi inerenti gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione; tali obiettivi costituiscono a tutti gli effetti di legge obblighi contrattuali, il cui **mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale**.

Si ricorda che **la responsabilità dirigenziale è disciplinata dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001**; essa deriva direttamente dal contenuto dell'incarico dirigenziale, il quale costituisce un obbligazione di risultato. La norma prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 (per gli enti locali art. l4i e ss del TUEL), comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale; inoltre, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Dr.ssa Vincenzina Sica